

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**  
(Approvato con Delibera C.C. n. 10/2004)

**SOMMARIO**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana**
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento**

**CAPO II - TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art. 4 - Principio regolatore**
- Art. 5 - Deposito di materiali**
- Art. 6 - Getto di rifiuti e dispersione di materiali. Disposizioni di carattere generale**
- Art. 7 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi. Collocamento di tavoli, sedie, installazioni, vasi e piante ornamentali all'esterno degli esercizi commerciali.**
- Art. 8 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche e private aperte al pubblico in materia di nettezza del suolo.**
  - Obblighi riguardanti negozi, bar, botteghe e laboratori.**
  - Installazione di tende, insegne, cartelli ecc.**
  - Volantinaggio e pubblicità sui veicoli.**
  - Sedili, scalini ed altri oggetti sporgenti.**
- Art. 9 - Canali di gronda e di scolo per le acque meteoriche**
- Art.10 - Volantinaggio e pubblicità con manifestini**
- Art.11 - Installazione di tende solari, insegne, tabelle, mostre, vetrine, disegni, iscrizioni, cartellonistica pubblicitaria fissa e provvisoria**
- Art.12 - Sedili, scalini ed altri oggetti sporgenti**
- Art.13 - Muri di sostegno dei terreni**
- Art.14 - Nettezza dei cortili, dei portici e delle scale.**
- Art.15 - Fontane, vasche e simili**
- Art.16 - Collocamento pericoloso di vasi ed altri oggetti**
- Art.17 - Rami di piante, canne e siepi sporgenti sul suolo pubblico.**
- Art.18 - Battitura o scuotimento di panni, tappeti e simili**
- Art.19 - Stendimento di biancheria**
- Art.20 - Manutenzione di manufatti stradali di proprietà privata**
- Art.21 - Recinzioni con fili spinato**
- Art.22 - Collocamento di condutture ed illuminazioni straordinarie per feste e sagre**
- Art.23 - Numerazione civica e tabelle di denominazione delle strade**
- Art.24 - Viali e giardini pubblici**
- Art.25 - Pulizia delle vetrine ed uso di scale a mano**
- Art.26 - Concessioni per l'occupazione di suolo e spazi pubblici**
- Art.27 - a) Sopralluoghi, ispezioni di aree, impianti, manufatti, locali, servizi tecnologici, giardini, cortili, pertinenze, case ed appartamenti, richieste di privati e finalizzati ad interesse privato o preminentemente privato;**
  - b) interventi sul traffico a seguito di inconvenienti determinati da privati ed imprese;**
  - c) rilevazioni e rapporti di sinistri ed infortuni.**

### **CAPO III VIGILANZA EDILIZIA**

**Art.28 - Procedure sanzionatorie della P.M. in materia di opere edilizie**

**Art.29 - Conciliazione immediata per violazioni al regolamento edilizio**

### **CAPO IV**

#### **ORDINE, INCOLUMITA', DECORO E QUIETE PUBBLICA**

**Art.30 - Atti contro il pubblico decoro**

**Art.31 -Animali molesti**

**Art.32-Saracinesche**

**Art.33 -Rumori da carico e scarico merci**

**Art.34 -Trasporto di materiali rumorosi**

**Art.35 -Grida di venditori**

**Art.36 -Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili**

**Art.37 -Suonatori ambulanti**

**Art.38 -Giuoco delle bocce**

**Art.39 -Manifestazioni in luogo pubblico**

**Art.40 -Carovane ambulanti**

**Art.41 -Illuminazione delle aree private e dei portici aperti al pubblico**

**Art.42 -Recinzione di pozzi, cisterne, vasche e fontane.**

**Art.43 -Insegne, persiane e vetrate**

**Art.44 -Alzamento e calamento di materiali, mobili ed altri oggetti sul suolo pubblico**

**Art.45 - Animali vaganti e lordura del suolo**

**Art.46 -Pulizia di veicoli ed animali su aree pubbliche od aperte al pubblico**

**Art.47 -Deposito di rifiuti solidi urbani. Divieto accumulo immondizie.**

### **CAPO V**

#### **MESTIERI AMBULANTI**

**Art.48 - Limitazioni alla vendita ambulante**

**Art.49 -Sosta per la vendita ambulante**

### **CAPO VI**

#### **OGGETTI RINVENUTI**

**Art.50 -Oggetti rinvenuti**

### **CAPO VII**

#### **TENUTA DI ANIMALI DA CORTILE E TUTELA ANIMALI DOMESTICI**

**Art.51 -Tenuta animali da cortile e tutela degli animali domestici**

### **CAPO VIII**

#### **ACCENSIONE FUOCHI**

**Art. 52 – Accensione fuochi**

**CAPO IX  
SANZIONI**

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI E PROVVEDIMENTI ACCESSORI ALLE SANZIONI**

**Art.53 –Accertamento delle violazioni e sanzioni. Sequestro e vendita delle cose sequestrate**

**Art.54 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

**Art.55 - Procedure autorizzatorie**

**Art.56 – Sospensione e revoca di Autorizzazioni o Concessioni**

**CAPO X  
DISPOSIZIONI FINALI E STEMMA CIVICO**

**Art.57 - Stemma Civico**

**Art.58 -Disposizioni finali ed entrata in vigore**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART.1 – Disciplina della polizia urbana.**

1.1) La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267. Essa attende alla tutela dell'integrità del territorio e del decoroso svolgimento della vita degli abitanti, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando attività e comportamenti singoli.

1.2) Le norme del regolamento di polizia urbana sono efficaci su tutte le aree e spazi pubblici e privati aperti al pubblico ed inoltre su argini, cortili, portici canali e fossi.

### **ART.2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.**

2.1) Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

2.2) Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

### **ART.3 – Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento.**

3.1) Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, sono rilasciate per iscritto dai competenti uffici comunali e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio e con giustificato motivo, i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, nel caso di abuso;

## **CAPO II - TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO**

### **ART.4 - Principio regolatore**

4.1) Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato, oltre che dall'apposito regolamento comunale per l'applicazione OSAP anche dal presente Regolamento di Polizia Urbana e secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.

### **ART. 5 - Deposito di materiali**

5.1) Le aree e gli spazi pubblici, le aree private aperte al pubblico devono essere tenute costantemente pulite e sgombre da qualsiasi materiale, ed è vietato, salvo preventiva autorizzazione, effettuare sui luoghi predetti, il deposito di materiali .

5.2) Anche i luoghi privati in vista del pubblico devono essere sempre tenuti in stato di decoro a cura dei proprietari o aventi diritto.

5.3) Le imprese devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni che dai cantieri di lavoro si riversino sul suolo pubblico o ad uso pubblico, in qualsiasi modo, calcinacci, pietrisco, liquidi, terriccio, fango o altro materiale.

5.4) E' fatto divieto assoluto di collocare materiali di ogni genere e attrezzature di cantiere sulle aree pubbliche e private aperte al pubblico senza la specifica autorizzazione.

5.5) La violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni inerenti i commi precedenti è uniformata alla fattispecie dell'assenza di titolo autorizzativo.

La recidiva in caso di tale violazione comporterà, oltre alla sanzione pecuniaria, la revoca della autorizzazione concessa.

#### **ART. 6 - Getto di rifiuti e dispersione di materiali disposizioni di carattere generale**

6.1) Ferme restanti le vigenti disposizioni di igiene e fatte salve le disposizioni di legge previste nel codice della strada, in materia ambientale e penale, per l'abbandono di rifiuti ed il getto pericoloso di cose, tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione, rifiuti di ogni genere e altri materiali ingombranti, ovvero di intralciare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

6.2) Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, tramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo e nell'aria

6.3) Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori oltre alla sanzione è fatto l'obbligo di provvedere a quanto previsto al successivo comma 4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case, negozi o laboratori poste lungo le aree pubbliche o private ad uso pubblico, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità in solido, di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali il suolo è stato insudiciato ed occupato.

6.4) Come già previsto al 1° comma, è vietato lasciare cadere, gettare o depositare sul suolo pubblico e privato aperto al pubblico e nelle acque pubbliche, immondizie e rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di dare eventuale alimento ad animali. In quest'ultimo caso è consentito fornire cibo ad animali solo in modo controllato, ovvero senza allontanarsi abbandonandolo sul suolo e provvedendo di volta in volta a rimuovere immediatamente eventuali residui. tali operazioni devono essere effettuate ad una distanza minima di almeno 30 metri dalle abitazioni.

6.5) I trasgressori sono obbligati a rimuovere le cose gettate o abbandonate sul suolo ed a ripristinare a loro cura e spesa le condizioni di nettezza e decoro preesistenti. In caso di inadempienza tali operazioni saranno effettuate d'ufficio con spese poste a carico dei trasgressori.

#### **ART. 7 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi**

##### **Collocamento di tavoli sedie, installazioni, vasi e piante ornamentali all'esterno degli esercizi commerciali**

7.1) Le occupazioni del suolo per le finalità succitate sono vietate, fatte salve quelle poste in opera a seguito di specifica autorizzazione/concessione rilasciata dalla Amministrazione Comunale. La violazione dei termini delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo/concessorio è uniformata alla fattispecie prevista nel caso di assenza di autorizzazione.

7.2) Norme in materia di collocamento di tavoli, sedie, vasi, giochi, piante ornamentali, installazioni e manufatti mobili, sul suolo in generale:

- a) l'autorizzazione ad occupare aree pubbliche e private aperte al pubblico con quanto sopraccitato può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti;
- b) è specifico compito dell'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione, precisare il periodo e le prescrizioni della occupazione;
- c) i marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico e comunque non superiori o diverse da quelle previste dal codice della strada;
- d) l'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse;
- e) i tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi nella foggia a colori intonati e sempre puliti e comunque preventivamente autorizzati dai competenti uffici tecnici comunali al fine di rendere tali arredi compatibili con il restante arredo urbano pubblico;
- f) i mezzi-espositori dei negozi, da porre all'esterno dovranno essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti, autorizzati per foggia, colore e qualità, dai suddetti uffici tecnici comunali;

**ART. 8 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche e private aperte al pubblico in materia di nettezza del suolo.**

**Obblighi riguardanti negozi, bar, botteghe e laboratori.**

8.1) E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico o privato aperto al pubblico, mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciare cadere o non vietare che cada sul suolo alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, oltre all'applicazione dei disposti di cui al capo IX del presente regolamento, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

8.2) E' vietato ai titolari degli esercizi citati esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie ed i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

8.3) Ogni esercente è obbligato a provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede o area pubblica, privata aperta al pubblico, antistante al suo esercizio. Tali operazioni di pulizia, da effettuarsi in orari che evitino disturbo o disagio ai passanti e ai residenti, devono essere compiute in modo tale che detti rifiuti siano totalmente raccolti e assolutamente non vengano riversati, anche in parte attraverso le griglie di scolo delle acque meteoriche della canalizzazione comunale.

**ART.9 - Canali di gronda e di scolo per le acque meteoriche**

9.1) Nessun edificio può avere canali di gronda e di scolo per le acque meteoriche che spandano sopra luoghi abitati, marciapiedi, aree pubbliche o private aperte al pubblico

**ART.10 - Volantinaggio e pubblicità con manifestini**

10.1) E' vietato nelle strade, piazze, o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti. In tutto il territorio comunale il volantinaggio è limitato alle sole cassette postali od alla consegna diretta. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate preventivamente, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

**ART.11 - Installazione di tende solari, insegne, tabelle, mostre, vetrine, disegni, iscrizioni, cartellonistica pubblicitaria fissa e provvisoria.**

11.1) Salvo quanto già previsto dal codice della strada, è vietato, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il collocamento di tende, insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, mostre, vetrine, cartelli, riverberi, bracci sporgenti con segni rappresentativi, lumi, fari, riflettori e

simili, anche se detta installazione importi una sporgenza minima sull'area pubblica o privata aperta al pubblico dal limite esterno dei muri degli edifici ai quali le cose sopraelencate sono applicate.

11.2) Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo e la loro larghezza sono indicate dagli uffici tecnici comunali di volta in volta, secondo le speciali circostanze dei luoghi e le esigenze della viabilità e del decoro. Comunque la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno 30 cm. dalla verticale del ciglio del marciapiede e ad una altezza dallo stesso non inferiore a metri 2,20.

11.3) Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso dall'ufficio tecnico comunale.

11.4) Fatte salve le prescrizioni imposte dal N.C.D.S. Tutte le tende dovranno essere collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

#### **ART.12 - Sedili, scalini ed altri oggetti sporgenti**

12.1) Sul basamento degli edifici e lungo i muri adiacenti a strade, piazze, aree pubbliche e private aperte al pubblico, non si possono collocare sedili, scalini, mensole, banchi, inferriate sporgenti, canali, bracci di ferro o di legno o altri oggetti sporgenti, senza autorizzazione del competente ufficio tecnico.

#### **ART.13 - Muri di sostegno dei terreni**

13.1) I muri di sostegno soprastanti il livello delle aree pubbliche o private aperte al pubblico devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque, provvisti alla loro base di canalette per convogliare le acque stesse nei condotti pubblici sotto il suolo stradale.

13.2) I muri succitati devono essere costantemente conservati in stato di buona manutenzione al fine di prevenire qualsiasi pericolo di franamento, smottamento, a tutela della pubblica incolumità e del decoro urbano.

#### **ART.14 – Nettezza dei cortili, dei portici e delle scale**

14.1) I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti e sufficientemente illuminati. Salve le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, i cortili, i portici e le scale di ogni edificio in condominio devono altresì essere mantenuti sgombri da ogni materiale o veicolo che ne impedisca l'uso normale e nuoccia al decoro dell'edificio e urbano in genere.

#### **ART. 15 – Fontane, vasche e simili**

15.1) E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' inoltre vietato estrarre o comunque raccogliere dalle fontane, vasche e simili, le monete o altri oggetti di valore gettati dai proprietari, in omaggio a tradizioni e consuetudini locali, in quanto tali oggetti devono intendersi acquisiti dal Comune con effetto immediato per essere destinati ad opere di beneficenza. E' consentito immettere giocattoli solo nelle vasche destinate ai giuochi dei bambini.

15.2) Salve le disposizioni penali in materia di danneggiamento, è vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

E' vietato altresì lasciare aperti, dopo l'uso fattone, i rubinetti delle fontanelle pubbliche

che siano munite di appositi apparecchi di chiusura.

#### **ART.16 - Collocamento pericoloso di vasi ed altri oggetti.**

16.1) E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, vasi, statue, casse con piante, gabbie ed altri oggetti amovibili, senza che gli stessi siano convenientemente trattenuti con IDONEI ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta.

16.2) I giardini pensili, le casse ed i vasi con piante devono inoltre essere muniti di opportuni ripari, atti a raccogliere lo stillicidio prodotto dalle acque piovane o dalla semplice annaffiatura, in modo da evitare molestia o danno al pubblico ed agli abitanti dei piani inferiori.

#### **ART. 17- Rami di piante, canne e siepi, sporgenti sul suolo pubblico.**

17.1) Salvo le piante secolari e le essenze protette da normative specifiche in materia di taglio completo, i rami di piante, le canne e le siepi non possono sporgere sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico. In tali casi i proprietari o aventi diritto devono immediatamente provvedere in merito.

17.2) In caso di accertata inadempienza da parte dei soggetti sopracitati, si procederà d'ufficio addebitando, ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento, le spese dell'intervento a carico dei proprietari e degli eventuali soggetti coobbligati.

17.3) I terreni di privati dovranno essere tenuti in modo tale che non si verifichino problemi di carattere igienico-sanitario. In caso di inadempienza delle norme sopracitate l'Amministrazione, per mezzo degli Uffici competenti, provvederà ad emettere diffida nei confronti dei proprietari del fondo. L'atto successivo consisterà nell'emanazione di Ordinanza Sindacale che obblighi l'osservanza dei precedenti commi; in caso di ulteriore inottemperanza, il Comune provvederà come previsto al comma 2 del presente articolo addebitando le spese ai soggetti proprietari o coobbligati, provvedendo anche a perseguire gli inadempienti ai quali è stata notificata apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 650 C.P.

#### **ART.18 – Battitura o scuotimento di panni tappeti e simili**

18.1) E' vietato battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere fuori dalle abitazioni, tranne che nei casi e con le modalità sottoindicati:

- a) quando le abitazioni siano provviste di terrazzi, soltanto in questi e, comunque mai al di fuori del parapetto dei medesimi;
- b) quando le abitazioni non si trovino nelle condizioni previste dalla precedente lettera a), dalle finestre prospicienti giardini, distacchi e cortili, ma anche in questo caso soltanto da quelle finestre che sono meno in vista dalla pubblica strada o piazza;
- c) allorquando le abitazioni non si trovano nei casi previsti dalle lettere a) e b), dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica e, fra più strade, su quella di minore importanza.

In tutti i casi come sopra previsti dalle lettere a) b) e c) le operazioni suddette possono comunque essere compiute soltanto dalle 7.30 alle 8.30.

#### **ART.19 - Stendimento di biancheria**

19.1) E' vietato sciorinare, stendere e/o appendere biancheria o panni dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti le vie pubbliche e i luoghi aperti al pubblico.

19.2) E' altresì vietato stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e i parapetti pubblici ed in prossimità di linee elettriche aeree.

19.3) I panni e la biancheria stesi devono essere sempre convenientemente strizzati (mondati dell'acqua in eccesso) in modo che non venga in nessun caso prodotto stillicidio.



### **ART.20 – Manutenzione di manufatti stradali di proprietà privata**

20.1) I guasti che si verificano nei pavimenti, griglie, telai e soffitti dei portici o sui marciapiedi di proprietà privata soggetti a diritto di uso pubblico, devono essere prontamente riparati a cura e spese dei proprietari

20.2) Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole, colonnine di servizi e simili, messi in opera sul suolo pubblico e privato aperto al pubblico.

### **ART. 21 – Recinzioni con filo spinato.**

21.1) E' vietato recingere con filo di ferro spinato a meno di metri 2,20 dal suolo le proprietà private confinanti con aree pubbliche o private aperte al pubblico.

### **ART.22 – Collocamento di condutture e illuminazioni straordinarie per feste e sagre.**

22.1) Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre e simili, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi a cura dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

22.2) Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione rilasciato dal succitato ufficio e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

22.3) Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta degli uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

22.4) Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

22.5) Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

22.6) I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

### **ART.23 – Numerazione civica e tabelle di denominazione delle strade.**

23.1) Le porte di accesso alle case di abitazione, agli opifici, uffici, istituti, negozi, magazzini, esercizi, ecc. devono portare all'esterno una numerazione civica.

23.2) Le tabelle sono rilasciate dall'Ufficio Anagrafe e collocate a cura e spese dei proprietari dei fabbricati e poste a lato, in alto, a destra, delle porte di accesso.

23.3) Sono pure a carico dei privati le spese dovute alla rimozione o alla sostituzione delle tabelle deteriorate o che hanno subito guasti a causa o per colpa dei proprietari degli edifici o di altre persone.

23.4) E' fatto divieto ai privati di, togliere, spostare o, comunque modificare le tabelle della numerazione civica dopo essere state collocate.

23.5) La numerazione delle singole unità immobiliari nell'interno degli edifici è fatta a spese e cura dei proprietari dei fabbricati.

23.6) Le tabelle che indicano la denominazione delle strade sono collocate a cura del Comune. E' vietato occultarle, rimuoverle, spostarle, sporcarle o danneggiarle in qualsiasi modo.

### **ART.24 – Viali e giardini pubblici**

24.1) Nei viali e giardini pubblici, è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni ed ai bambini, idoneamente delimitate da apposita segnaletica verticale, con veicoli di qualsiasi tipo e animali;
  - b) ostacolare in qualsiasi modo il deflusso o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
  - c) camminare o coricarsi nei siti erbosi coltivati, sdraiarsi o sedersi ai margini delle aiuole ove tali comportamenti siano vietati da apposita segnaletica;
  - d) lordare i sedili, salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti; arrampicarsi sulle inferriate, porgere da mangiare agli animali stanziali dei giardini pubblici, e arrecare loro molestia;
  - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose ingombranti e qualsiasi, sia fisse o mobili;
  - f) condurre, anche momentaneamente, cani non tenuti al guinzaglio e sprovvisti di museruola nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ove è consentito introdurre cani;
  - g) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità competente;
  - h) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal codice della strada, è consentito ai bambini di età inferiore ad anni 10, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, anche provviste di rotelline laterali posteriori, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

#### **ART. 25 – Pulizia delle vetrine e uso di scale a mano**

25.1) L'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, da parte degli esercenti o dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine, è consentita dalle ore 7.30 alle ore 9.30;

25.2) Nei luoghi di pubblico transito l'uso di scale a mano è consentito solo con le modalità previste dalle norme di sicurezza (L.626/94).

#### **ART. 26 - Concessioni per l'occupazione di suolo e spazi pubblici**

26.1) Le concessioni per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o soggette a diritto di uso pubblico sono rilasciate dal competente ufficio comunale LL.PP e Viabilità e valgono solo per l'uso consentito.

26.2) Le concessioni in oggetto possono essere rilasciate tenuto conto dell'importanza dei motivi adottati dai richiedenti, nonché dalle speciali esigenze di igiene, viabilità e sicurezza delle località nelle quali si chiede di effettuare l'occupazione del suolo pubblico, semprechè i richiedenti provvedano in anticipo al pagamento della tassa stabilita dalle vigenti norme.

26.3) I richiedenti dovranno altresì provvedere ad un versamento cauzionale, presso la Tesoreria Comunale di una somma che andrà calcolata maggiorando del 50% quanto dovuto per la tassa di occupazione di suolo pubblico.

26.4) I titolari delle imprese esercenti spettacoli viaggianti, dovranno effettuare un versamento cauzionale nella misura di € 51,00 per attrazione ed € 25,00 per ogni mezzo strumentale all'esercizio dell'attività.

26.5) Nel caso di autorizzazione alla rottura di suolo pubblico la cauzione andrà calcolata nella misura di € 5,00 per ogni metro quadrato che sia interessato da lavori.

26.6) Nel caso di installazione di ponteggi la ditta richiedente dovrà stipulare polizza di assicurazione per danni compreso terzi valida per tutto il periodo di durata del lavoro e per un massimale non inferiore a € 154.937,00.

26.7) Prima dell'inizio dei lavori detta polizza di assicurazione dovrà essere presentata in visione all'Ufficio Tecnico.

26.8) L'importo versato a titolo di cauzione andrà restituito, in tutto od in parte, in relazione agli interventi che si rendessero eventualmente necessari dopo la rimozione delle attrezzature od al termine dei lavori, previo sopralluogo dei tecnici dei competenti uffici comunali.

26.9) In relazione alle richieste di rilascio delle autorizzazioni o concessioni che non abbiano durata inferiore all'anno e tali da essere considerate non temporanee, ma "permanenti", la cui istruttoria richieda il preventivo parere tecnico dell'Ufficio di P.M., dovrà essere corrisposta, dai richiedenti, mediante versamento da effettuare alla Tesoreria Comunale o direttamente c/o l'ufficio di P.M. la somma € 51,00 quale rimborso spese. La tariffa di € 21, 00 dovrà essere versata per i sopralluoghi che l'ufficio di P.M. o Tecnico devono effettuare per il rilascio delle concessioni temporanee e per le autorizzazioni alle rotture di suolo pubblico.

26.10) Le concessioni si intendono in pieno diritto revocate quando siano date in gestione a terzi.

26.11) Indipendentemente dalla revoca per l'esercizio delle concessioni per l'occupazione di suolo e di spazi pubblici in genere gli uffici competenti possono, durante il loro corso, prescrivere altre modalità o condizioni per motivi di sicurezza, di igiene, di decoro, di estetica e di circolazione.

26.12) L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati, nei termini stabiliti, produce senz'altro la decadenza delle concessioni.

### **Art.27**

**a)Sopralluoghi, ispezioni di aree, impianti, manufatti, locali, servizi tecnologici, giardini, cortili, pertinenze, case ed appartamenti, richieste da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato;**

**b)interventi sul traffico a seguito di inconvenienti determinati da privati ed imprese;  
c)rilevazioni e rapporti di sinistri ed infortuni.**

27.1) Gli interventi di cui al punto a) sono svolti esclusivamente alle sottototate condizioni:

- 1) tempi ed organizzazione sono decisi a discrezione del comando di P.M.;
- 2) sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti di istituto;
- 3) sono svolti successivamente al versamento di € 77,00 a titolo di rimborso fisso;
- 4) i richiedenti hanno l'obbligo del versamento immediato al termine dell'intervento, di € 26,00 per ogni ora o frazione di ora diurna e di € 52,00 per ogni ora o frazione di ora notturna, per ogni addetto impegnato.

27.2) gli interventi di cui al punto b) e determinati dall'effettuazione di operazioni e lavori di interesse privato o preminentemente privato sono svolti alle sottototate condizioni:

- 1) condizioni di cui ai punti 1 e 2 comma precedente;
- 2) versamento anticipato di € 129,00 a titolo di rimborso fisso;
- 3) versamento immediato al termine dell'intervento di € 26,00 per ogni ora o frazione di ora, per ogni addetto impegnato in ora diurna e di in ore notturne.

27.3) c) i rapporti, le relazioni relativi a incidenti stradali ed infortuni potranno essere acquisiti dagli aventi titolo alle sottototate condizioni:

- 1) domanda in carta resa legale;
- 2) versamento anticipato di € 77,00.- per rimborso fisso;
- 3) planimetrie se esistenti agli atti: € 77,00
- 4) riproduzioni fotografiche se esistenti agli atti: € 2,50 cad.
- 5)delega firmata dal soggetto coinvolto nel sinistro o nell'infortunio a trattare i propri dati personali se l'istanza ed il ritiro delle documentazioni sono effettuate da altro soggetto all'uopo nominato (compagnie assicuratrici, periti, avvocati ecc.)

## **CAPO III VIGILANZA EDILIZIA**

### **Art. 28 – Procedure sanzionatorie della Polizia Municipale in materia di opere edilizie**

28.1)Per quanto concerne la materia edilizia , si rinvia alle disposizioni di legge ed al regolamento specifico che prevedono sanzioni amministrative in relazione all'eventuale accertamento di irregolarità accertate in relazione alla vigilanza da porre in atto dai due servizi all'uopo incaricati:

- Servizio Tecnico Edilizia Privata;
- Servizio di Polizia Municipale

#### **Art. 29 – Conciliazione immediata per violazioni al regolamento edilizio**

29.1) La conciliazione immediata è ammessa solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la fattispecie della violazione deve essere individuata tra quelle sottoelencate ;
- b) il fatto che ha dato luogo alla violazione non deve avere arrecato danni a terzi o al Comune quantunque la violazione sia compresa fra quelle citate al punto precedente;

29.2) Le violazioni al Regolamento Edilizio preventivamente stabilite per la conciliazione immediata sono:

- 1) Mancata collocazione del cartello di cantiere con le indicazioni relative (con esclusione opere soggette a permesso di costruire);
- 2) Mancata adozione dei segnali di ingombro e luci notturne, se occorrenti;
- 3) Mancata collocazione di reti, stuoie o dispositivi atti ad evitare la caduta di materiali sull'area pubblica e privata aperta al pubblico;
- 4) Mancata richiesta per l'installazione di tende, targhe o insegne o la loro difformità dalla autorizzazione o nulla osta;

Nel caso in cui il fatto che ha dato luogo alla violazione, abbia arrecato danni a terzi o al Comune, il Sindaco può condizionare l'oblazione al consenso dell'eventuale danneggiato e alla eliminazione, entro 30 giorni, del danno prodotto;

29.3) Nel caso in cui non vi sia stata conciliazione o perché il fatto ha arrecato danni a terzi o al Comune o perché il trasgressore non ha fatto domanda di oblazione o perché non si è avvalso di tale facoltà il Sindaco emette ordinanza/ingiunzione di pagamento secondo le norme di cui all'art. 18 L 689/81.

### **CAPO IV**

#### **ORDINE, INCOLUMITA' E DECORO E QUIETE PUBBLICA**

##### **Art. 30 Atti contro il pubblico decoro**

30.1) Nelle strade, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico è vietato tenere atteggiamenti scomposti. E' vietato sdraiarsi sul suolo pubblico arrecando intralcio alla circolazione anche pedonale o sedersi sulle panchine in modo non corretto. Parimenti è vietato arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sui paletti di sostegno dei cartelli stradali, sulle cancellate, sui muri di cinta.

30.2) Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità'

##### **Art. 31 – Animali molesti**

31.1) Chiunque suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito a norma dell'art. 659 C.P.

31.2) In caso di permanenza, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori.

31.3) La Polizia Municipale è incaricata, oltreché di accertare le violazioni a carico dei proprietari o detentori degli animali suddetti, di diffidarli ad allontanare gli animali stessi o a metterli in condizioni di non disturbare.

### **Art. 32 - Saracinesche**

32.1) In qualsiasi ora del giorno ed in modo particolare dalle ore 21,00 alle ore 7,00, la chiusura o apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

32.2) E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso di uso.

### **Art. 33 – Rumori da carico e scarico merci**

33.1) Dalle ore 21.30 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico delle merci, o di altri oggetti, in vicinanza dell'abitato, devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la pubblica quiete.

### **Art.34 – Trasporto di materiali che possono provocare rumore**

34.1) Il trasporto di lastre, spranghe metalliche, verghe, lamierini, contenitori metallici vuoti, vetro, bottiglie ed altri oggetti rumorosi deve essere effettuato in modo da attenuare quanto è più possibile il rumore che ne deriva. Pertanto, chi effettua il trasporto di tali oggetti deve adottare gli accorgimenti idonei a ridurre al minimo il rumore.

### **Art.35 – Grida di venditori**

35.1) Ai venditori ambulanti ed a quelli che effettuano la vendita all'interno di locali aperti al pubblico è fatto divieto di recare molestia ai passanti ed al vicinato con grida o gesti aventi lo scopo di attirare l'attenzione sulla loro attività.

### **Art.36 – Spettacoli, vetrine animate, riprese cinematografiche, vendite e simili**

36.1) Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, vendite, aste, proiezioni, effettuare riprese cinematografiche o esporre avvisi di risultati sportivi, ecc. tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formulazione dei crocchi di clienti e spettatori, deve ottenere apposita autorizzazione, che può essere negata nel caso gli assembramenti conseguenti, producessero intralcio e/o pericolo per la pubblica incolumità con particolare riguardo alla circolazione stradale.

### **Art.37 – Suonatori ambulanti**

37.1) I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, ospedali, chiese, caserme, uffici pubblici od in altri luoghi dove la loro attività generi disturbo per chi lavora studia o è ammalato. nell'espletamento della loro arte non possono soffermarsi nel medesimo posto per più di 2 ore, trascorse le quali devono obbligatoriamente spostarsi a non meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, ancorché in possesso delle previste autorizzazioni debbono sempre attenersi alle disposizioni che eventualmente saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla polizia municipale.

### **Art.38– Gioco delle bocce**

38.1) Il gioco delle bocce, se effettuato nelle immediate vicinanze delle abitazioni, non può essere protratto oltre le ore 23.00 (fatte salve particolari occasioni legate a manifestazioni sportive o similari debitamente autorizzate dal sindaco in deroga alla presente norma)

38.2) Il Sindaco può consentire la protrazione dell'orario, imporre ulteriori limitazioni o addirittura, vietare tale gioco nelle località in cui tali provvedimenti siano ritenuti opportuni.

### **Art.39 – Manifestazioni in luogo pubblico**

39.1) Qualsiasi manifestazione, come cortei, comizi, funzioni e simili, da svolgersi in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, oltre ad essere preventivamente autorizzata ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia , deve essere disciplinata a cura dei promotori ed organizzatori, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal sindaco e dal servizio di Polizia Municipale al fine di non recare pericolo/intralcio alla circolazione ed alla pubblica incolumità in genere.

### **Art.40 – Carovane ambulanti**

40.1) E' consentito alle carovane ambulanti di accamparsi o sostare nel territorio comunale, per un periodo inferiore alle 24 ore, solo tramite preventiva autorizzazione del sindaco, nella quale verra' indicata di volta in volta la zona occupabile.

Per un periodo inferiore le 24 ore, previa preventiva autorizzazione del sindaco, e' consentita la sosta di carovane ambulanti solamente nelle aree del territorio comunale specificatamente indicate nell'autorizzazione stessa.

40.2) Se la sosta preventivata è superiore alle 24 ore o comunque venga protratta oltre tale termine, l'autorizzazione è subordinata al parere dell'Ufficiale Sanitario per quanto concerne le condizioni di profilassi igienico sanitarie, l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei rifiuti.

### **Art.41 - Illuminazione delle aree private e dei portici aperti al pubblico**

41.1) Tutte le aree e portici di proprietà privata aperti al pubblico, nelle ore notturne devono essere sufficientemente e convenientemente illuminati a cura dei rispettivi proprietari,

### **Art.42 - Recinzione di pozzi, cisterne, vasche e fontane**

42.1) Fatte salve le disposizioni di legge ed i regolamenti di igiene, i pozzi, le cisterne, le vasche e le fontane devono essere munite di parapetti. Allorché ne siano sprovviste devono essere rese facilmente visibili ed essere munite di sportello mantenuto chiuso o di altri sistemi di riparo atti ad impedire la possibilità di accidentali cadute al loro interno.

42.2) I chiusini e gli sportelli che danno accesso a gallerie o vani posti nel sottosuolo stradale non possono essere aperti se prima non sia stato collocato, intorno ai margini dell'apertura, un conveniente riparo, che impedisca ogni pericolo o danno alle persone e alle cose.

42.3) La collocazione dei ripari di cui al comma precedente, in particolar modo nelle aree e strade interessate da un intenso afflusso di persone, è subordinata alla autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale e alla osservanza delle norme stabilite dal codice della strada in materia di lavori e depositi sulle strade.

### **Art. 43 – Insegne, persiane e vetrate**

43.1) Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate in modo che non possano recare danno a persone e cose.

43.2) Le persiane quando sono aperte, debbono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno fisso e sicuro.

### **Art. 44 – Alzamento e calamento di materiali, mobili ed altri oggetti sul suolo pubblico**

44.1) E' vietato innalzare o calare sul suolo pubblico, per introdurlo nelle abitazioni o asportarlo dalle stesse attraverso finestre, terrazzi ecc. prospettanti il suolo pubblico, qualsiasi oggetto o materiale che possa costituire, in caso di caduta, pericolo per la pubblica incolumità.

44.2) Tali operazioni possono essere effettuate soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico e con le modalità dallo stesso prescritte oltre agli adempimenti previsti dalle norme di legge, specie in materia di sicurezza nonché dal codice della strada.

#### **Art.45 – Animali vaganti e lordura del suolo**

45.1) Sulle aree pubbliche e private aperte al pubblico i proprietari, i possessori o i custodi temporanei di cani o altri animali sono obbligati a condurre questi ultimi al guinzaglio, briglie o con altri sistemi di ritenuta in modo che sia impedito agli animali di vagare liberi senza essere opportunamente governati. In ogni caso nessun animale di proprietà può essere lasciato libero di vagare su aree pubbliche o aperte al pubblico.

45.2) I proprietari, possessori o custodi anche temporanei di cani ed altri animali sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i suoi rifiuti sul marciapiede o sotto i portici o comunque lordi le sedi stradali riservate al pubblico passaggio pedonale. I proprietari, possessori o custodi degli animali sono sempre obbligati a rimuovere immediatamente i rifiuti depositati dagli animali.

#### **Art. 46 Pulizia di veicoli ed animali su aree pubbliche o aperte al pubblico**

46.1) Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in tema di ambiente, igiene e circolazione stradale, sulle aree pubbliche e private aperte al pubblico è vietato lavare veicoli di qualsiasi genere o strigliare animali.

46.2) Le suddette operazioni, sempre che vengano svolte in luoghi adatti e secondo modalità che permettano il rispetto delle norme igieniche e ambientali vigenti, possono essere svolte solamente a seguito di speciali autorizzazioni ed in adempimento delle prescrizioni disposte dal Comune.

#### **Art. 47 Deposito dei rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti-Divieto accumulo immondizie**

47.1) Il deposito dei rifiuti solidi urbani deve avvenire negli appositi cassonetti tra le ore 18.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, ad eccezione dei rifiuti della raccolta differenziata. Il deposito di rifiuti dopo le ore 22.00 deve avvenire senza causare rumori che possano arrecare disturbo alla quiete ed al riposo dei cittadini.

47.2) E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico pattumiere o recipienti privati o pubblici diversi da quelli appositamente predisposti dall'amministrazione comunale contenenti rifiuti domestici od altre immondizie.

47.3) E' vietato depositare nei contenitori adibiti a raccolta differenziata rifiuti diversi da quelli appositamente previsti (oppure indicati sul contenitore stesso).

### **CAPO V MESTIERI AMBULANTI**

#### **Art. 48 – Limitazioni alla vendita ambulante**

48.1) La vendita ambulante di qualsiasi merce o derrata è vietata a distanza di:

- mt. 200 da Scuole ed Ospedali;
- mt. 200 dai mercati;
- mt. 100 dalle botteghe in cui viene effettuata la vendita di merci o derrate congeneri;

48.2) Le suddette disposizioni non si applicano ai venditori aventi titolo, che operano su posteggio assegnato nell'ambito dei mercati comunali, fiere e sagre, siano essi al coperto sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico.

#### **Art. 49 – Sosta per la vendita ambulante**

49.1) I venditori ambulanti possono sostare nelle aree pubbliche o private aperte al pubblico, nei rispetto dei limiti fissati nel precedente articolo 52, soltanto se la loro collocazione non arreca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. La sosta inoperosa può durare al massimo n. 1 ora trascorsa la quale il venditore deve spostarsi di almeno 500m prima di potere effettuare una nuova sosta.

La vendita di prodotti in forma itinerante, salvo specifica autorizzazione scritta ad occupare suolo pubblico.

## **CAPO VI OGGETTI RINVENUTI**

### **Art.50 – Oggetti rinvenuti**

50.1) I proprietari di oggetti, di somme di danaro o di valori in genere trovati e depositati presso gli uffici comunali ai sensi degli artt. 927 e seguenti del C.C., al momento del ritiro degli stessi sono tenuti al pagamento dei seguenti diritti fissi:

- € 2,60 a titolo di rimborso spese di registrazione e involucro nel caso la restituzione avvenga senza la necessita' di accertamenti o altre attivita' onerose per la c.a. volte all'identificazione del proprietario;
- € 10,00 a titolo di rimborso spese di registrazione, involucro, telefoniche ad impianti fissi e mobili finalizzate alla ricerca del proprietario, nel caso sia stata effettuata attività di ricerca finalizzata all'individuazione ed al contatto diretto col proprietario delle cose smarrite.

50.2) Per tutti, indistintamente, gli oggetti, le somme di danaro o i valori in genere ritirati dal legittimo proprietario o, trascorsi i termini di legge, dal ritrovatore devono essere corrisposti al comune, dal soggetto ritirante, i diritti annui di custodia come di seguito specificati:

- 10% DEL VALORE DELL'OGGETTO per valori non superiori a € 51,00
- 9% DEL VALORE DELL'OGGETTO per la parte di valori eccedenti € 51,00

In ogni caso tali diritti non possono superare la somma di € 25,00

50.3) Per gli animali rinvenuti è dovuto il rimborso delle spese di mantenimento, di custodia, visite veterinarie, terapie conseguenti oltre alle somme dovute ai diritti soprastabiliti e calcolati in relazione al valore dell'animale.

50.4) Allo scadere del termine di cui all'art. 929 del C.C., se il ritrovatore, entro due mesi dall'avviso notificatogli, ritira quanto da lui rinvenuto, è tenuto al pagamento delle spese e dei diritti di cui ai precedenti commi. Nel caso non avvenisse il ritiro entro detto termine, il Comune procede d'ufficio alla alienazione degli stessi ed all'incameramento del ricavo. Le somme di danaro in qualsiasi divisa non ritirate dal ritrovatore entro lo stesso termine di due mesi dalla data dell'apposito avviso parimenti notificato, vengono incamerate dal Comune.

## **CAPO VII TENUTA DI ANIMALI DA CORTILE E TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

### **Art.51 -Tenuta di animali da cortile e tutela degli animali domestici**

Art.51.1) - E' vietato nei centri agglomerati tenere polli, conigli piccioni ed altri animali da cortile all'interno delle case, sui terrazzi e poggioli.

Art.51.2) La detenzione di animali da cortile è ammessa negli orti e nei giardini distanti dall'abitato. Gli animali dovranno essere mantenuti in ambienti sufficientemente spaziosi e puliti in modo da non determinare odori fastidiosi. Dovranno essere adottati idonei accorgimenti per combattere le mosche.

Il letame dovrà essere asportato frequentemente ed essere raccolto in concimaie situate a distanza non inferiore a metri 25 dalle abitazioni circostanti.

Art.51.3) Fatte salve le disposizioni di cui al Codice Penale, è vietato adottare comportamenti contrari ad un rapporto equilibrato tra gli animali, l'uomo e l'ambiente.



A tal fine gli animali ed in particolare i cani detenuti all'esterno delle abitazioni, dovranno essere custoditi in idonei ripari, rialzati dal suolo e coperti su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dal freddo e dalle intemperie.

All'esterno dovranno essere legati con catena avente una lunghezza non inferiore a metri cinque, che dovrà essere fissata ad un cavo aereo, onde permettere all'animale di muoversi senza restarne impigliato.

Tali animali dovranno sempre avere la possibilità di raggiungere agevolmente i contenitori dell'acqua, del cibo ed i ripari.

## **CAPO VIII ACCENSIONE FUOCHI**

### **Art . 52 Accensione fuochi**

Art. 52.1) In conformità alle disposizioni del TULPS è vietato accendere fuochi a meno di 100 metri dalle abitazioni

I falò eseguiti in conformità alle disposizioni vigenti dovranno essere sempre adeguatamente sorvegliati dai responsabili in modo che sia sempre scongiurato il pericolo di incendi.

Il fumo prodotto dai falò non deve arrecare molestia o danno.

## **Capo IX SANZIONI**

### **Art.53 -Disposizioni procedurali e provvedimenti accessori alle sanzioni**

#### **Accertamento delle violazioni e sanzioni. Sequestro e vendita delle cose sequestrate**

53.1) Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché da tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

53.2)Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da Leggi o Disposizioni Speciali, saranno punite Ai sensi dell'art.16 della legge 03/2003 e dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da 25.00 euro a 500.00 euro secondo le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni

53.3) I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro amministrativo nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.

53.4) La restituzione di questi, quando ciò sia consentito e non si tratti di cose nocive o pericolose o la cui detenzione sia vietata dalla legge, è subordinata alla definizione del procedimento sanzionatorio, al pagamento dei diritti di deposito, nonché al rimborso di eventuali ulteriori spese occorse.

### **Art. 54 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.**

Art.54.1) Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.54 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

### **Art. 55 - Procedure autorizzatorie**

Art.55.1) In tutti i casi in cui e' consentito dalla normativa in vigore, per le attivita' disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. in materia di inizio attivita' e di silenzio assenso.

### **Art. 56 - Sospensione e revoca di autorizzazioni o concessioni**

Art.56.1) Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del comune, sara' inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione, per il tempo ritenuto opportuno in relazione alla gravita' della violazione ed in conformita' alle eventuali disposizioni specifiche vigenti, nei seguenti casi:

- a) qualora si verifichi, il recidivo mancato rispetto delle prescrizioni disposte nella concessione;
- b) per morosità del titolare della concessione nel pagamento di tributi e/o diritti comunali;
- c) per inosservanza ,accertata per almeno tre volte, alla medesima norma del presente regolamento comunale.

Art.56.2) le concessioni e le autorizzazioni saranno revocate nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancata osservanza del provvedimento di sospensione;
- b) nel caso di reiterazione dell'illecito che ha determinato la sospensione della concessione;
- c) per reiterata morosità.

## **CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E STEMMA CIVICO**

### **Art.57 – Stemma Civico**

57.1) Non è consentito l'uso dello stemma civico senza preventiva autorizzazione

### **Art. 58 – Disposizioni finali ed entrata in vigore**

58.1) Tutte le disposizioni, ordinanze, delibere regolamentari integrative, regolamenti, adottati precedentemente dalla C.A. ed in contrasto con il presente regolamento, in quanto contemplanti le stesse materie, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili, sono abrogate.

58.2) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.